

quest'ultima;

b) deliberare sul bilancio di esercizio e sul bilancio preventivo, nonché sul bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo), sottoposti dal Consiglio Direttivo;

c) discutere ed approvare le modifiche dello Statuto, che devono essere previamente autorizzate dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale;

d) approvare gli eventuali regolamenti interni, che siano conformi al Regolamento Nazionale dell'Associazione Nazionale;

e) eleggere ogni tre anni i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi componenti, e revocare i medesimi;

f) nominare l'Organo di Controllo, nonché, nei casi in cui sia obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 117/2017, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, e revocare i medesimi;

g) nominare ogni tre anni i membri del Collegio dei Probiviri e revocare i medesimi;

h) deliberare in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

i) deliberare sullo scioglimento e liquidazione della Struttura Regionale, nonché sulla devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione;

j) deliberare, con le medesime maggioranze previste per le modifiche statutarie, l'eventuale trasformazione, fusione o scissione della Struttura Regionale, che devono essere previamente autorizzate dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale;

k) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Struttura Regionale, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

In aggiunta a quanto sopra, i Centri-Soci della Struttura Regionale posso essere convocati dalla Struttura Regionale, in funzione di Assemblea Separata Regionale ai sensi dello Statuto dell'Associazione Nazionale, per eleggere i componenti del Consiglio Nazionale, oltre ad un numero di membri supplenti almeno pari ad un terzo dei rispettivi componenti.

Più precisamente, una volta comunicato da parte del Consiglio Nazionale il numero complessivo dei componenti del successivo Consiglio Nazionale da eleggere e la loro suddivisione per ogni Regione, sulla base dell'indice di rappresentatività (un componente ogni seimila Iscritti ai Soci aderenti all'Associazione Nazionale e comunque in ogni caso almeno uno per Regione) e dei dati sul numero degli Iscritti al 31 dicembre immediatamente precedente la data di elezione dei medesimi, si procederà come segue:

a) l'Assemblea Separata Regionale viene convocata ed è presieduta dal Presidente della Struttura Regionale;

b) a tale Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i Soci della Struttura Regionale in regolare possesso dell'Attestato di Adesione per l'anno sociale in cui è convocata ed in regola col pagamento del contributo associativo annuale;

c) l'Assemblea Separata Regionale elegge i componenti del Consiglio Nazionale secondo il numero determinato e comunicato ai sensi dello Statuto dell'Associazione Nazionale dal medesimo Consiglio Nazionale, oltre ad un numero di membri supplenti almeno pari ad un terzo dei predetti rispettivi componenti (i quali supplenti non faranno parte del Consiglio Nazionale salvo le ipotesi di cessazione e sostituzione di un componente effettivo di cui all'articolo 22.9 dello Statuto dell'Associazione Nazionale);

d) possono essere candidati ed eletti alla carica di consigliere nazionale i soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti nel Codice etico

dell'Associazione Nazionale;

e) la Struttura Regionale trasmette all'Associazione Nazionale, entro i termini da quest'ultima richiesti, l'elenco dei soggetti eletti dall'Assemblea Separata Regionale quali componenti del Consiglio Nazionale e dei supplenti;

f) per ogni altro aspetto si intende applicabile, in quanto compatibile, la medesima disciplina prevista dallo Statuto Nazionale per l'Assemblea Nazionale.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale, che è depositato entro 15 giorni nella sede della Struttura Regionale.

Articolo 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche indicate dai Centri-Soci in regolare possesso dell'Attestato di Adesione ed in regola col pagamento del contributo associativo annuale.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato consecutivo. Resta inteso che, ai soli fini di tale clausola (e quindi ai soli fini del calcolo dei mandati per la rieleggibilità o meno nel Consiglio Direttivo) non si considerano i mandati durante i quali il consigliere è stato eletto ed ha contemporaneamente svolto, la carica di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere o Segretario all'interno della Struttura Regionale o di una Struttura Comprensoriale od una delle cariche istituzionali indicate nel Regolamento Nazionale.

Qualora venisse a mancare un consigliere, i rimanenti consiglieri restano in carica e il consigliere cessato viene sostituito con il primo dei non eletti. In caso di dimissioni o di mancanza della maggioranza dei consiglieri, gli altri possono procedere esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, convocando prontamente (e comunque entro 30 giorni) l'Assemblea, affinché quest'ultima elegga nuovamente, entro 30 giorni dall'avvenuta convocazione, l'intero Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato, ogni qualvolta si manifesti la necessità, dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Vicario, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno cinque giorni prima della riunione; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato, in via straordinaria, anche su richiesta scritta e motivata di almeno 3 dei suoi membri.

Le riunioni sono valide se risulta presente la maggioranza assoluta dei componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti con voto palese, sempre che non sia richiesto il voto segreto dalla legge o dalla maggioranza dei suoi componenti.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale che verrà depositato entro 10 giorni nella sede sociale e trasmesso ai Consiglieri presenti nella medesima seduta per l'approvazione nella prima seduta successiva.

Ciascun componente il Consiglio Direttivo può chiedere ed ottenere copia dei verbali approvati.

Articolo 15 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Struttura Regionale, in conformità alla legge ed allo Statuto, e salvi i poteri degli altri Organi della

medesima Struttura.

Rientrano, altresì, nella competenza del Consiglio Direttivo le seguenti attività e operazioni:

- tradurre in progetto strategico pluriennale gli indirizzi approvati dall'Assemblea, nel rispetto ed in conformità alle direttive emanate dall'Associazione Nazionale;
- approvare programmi annuali di realizzazione del progetto pluriennale;
- approvare iniziative presentate dai vari Organi istituzionali;
- convocare l'Assemblea;
- eleggere, tra i suoi membri, il Presidente e due Vice Presidenti (di cui uno Vicario);
- nominare il Tesoriere ed il Segretario;
- revocare il Presidente, i Vice Presidenti, il Tesoriere ed il Segretario, su richiesta motivata presentata da almeno il 25% dei componenti del Consiglio stesso e approvata con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- costituire le commissioni ed i comitati di lavoro;
- nominare esperti su proposta dell'Esecutivo di Presidenza, i quali possono essere chiamati a partecipare ai lavori degli Organi sociali;
- proporre modifiche allo Statuto;
- approvare entro il 15 novembre di ogni anno il calendario delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo, predisposto dall'Esecutivo di Presidenza;
- approvare entro il 15 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'anno precedente ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo), predisposti dall'Esecutivo di Presidenza;
- deliberare in merito alla cessazione dei Soci, ai sensi di legge e secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente Statuto;
- curare l'iscrizione dei nuovi Soci nel libro soci della Struttura Regionale, come previsto dall'articolo 5 del presente Statuto e nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione Nazionale;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, esperibili dalla Struttura Regionale;
- adottare i provvedimenti e svolgere gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal presente Statuto;
- deliberare su ogni altro atto che, per legge o per Statuto, non sia di competenza di altri Organi della Struttura Regionale.

Alle sue riunioni, il Consiglio Direttivo può invitare professionisti, consulenti, autorità, personalità ed i Presidenti dei Soci aderenti.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri di gestione e la relativa legale rappresentanza al Presidente, ai Vice Presidenti o ad uno o più dei suoi membri.

Articolo 16 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Struttura Regionale di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente resta in carica per tre anni, salva la possibilità di dimissioni anticipate o revoca, ed esercita i compiti attribuitigli dallo Statuto, quali:

- a) convocare (a seguito di decisione del Consiglio Direttivo) e presiedere l'Assemblea;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Esecutivo di Presidenza;

c) svolgere le funzioni delegategli dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente può essere rieletto consecutivamente una sola volta. L'incarico è incompatibile con altra carica negli Organi Regionali e nelle Strutture Comprensoriali e Nazionali.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente Vicario; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, ne fa le veci l'altro Vice Presidente.

Il Presidente ed i Vice Presidenti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

Articolo 17 – Esecutivo di Presidenza

L'Esecutivo di Presidenza è lo strumento di attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo e coordina la realizzazione delle iniziative dallo stesso approvate.

Esso è composto:

a) dal Presidente;

b) dai Vice Presidenti, dei quali il Vicario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo;

c) dal Tesoriere, che provvede alla gestione delle funzioni amministrative e contabili della Struttura Regionale;

d) dal Segretario, che provvede alla gestione burocratica ed amministrativa della Struttura Regionale.

Di ogni seduta dell'Esecutivo è disposto a cura del Presidente e del Segretario il verbale, che verrà proposto per l'approvazione nella prima seduta successiva.

L'Esecutivo di Presidenza può consentire ed estendere la partecipazione alle sue riunioni anche ad altri soggetti (quali, a titolo esemplificativo, consulenti e responsabili delle commissioni di lavoro).

Articolo 18 – Incompatibilità ed ineleggibilità

L'appartenenza agli Organi di direzione della Struttura Regionale è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o delle unioni dei Comuni), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

Articolo 19 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea ai sensi del presente Statuto.



L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Struttura Regionale e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Struttura Regionale e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere alla Struttura Regionale, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Articolo 20 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'Organo di giustizia interna della Struttura Regionale, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea anche tra non Iscritti. I suoi componenti devono essere dotati di indubbia moralità. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili.

In caso di morte, decadenza o rinuncia di un Proboviro, subentrano i supplenti in ordine di età. Questi restano in carica per tutta la durata originaria del mandato.

Il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente, il quale deve essere dotato di competenza o di professionale esperienza in ambito giuridico.

La carica è incompatibile con altre cariche negli Organi della Struttura Regionale,

nell'Associazione Nazionale e nelle altre Strutture Territoriali.

Il Collegio si esprime, sentite le parti coinvolte, su qualsiasi vertenza tra i Soci della Struttura Regionale inerente i rapporti associativi, che non siano di competenza del Collegio dei Probiviri dell'Associazione Nazionale o del Collegio dei Probiviri di una Struttura Comprensoriale.

Il Collegio giudica come amichevole compositore senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, e si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

L'esecuzione delle decisioni del Collegio dei Probiviri è a cura dell'Esecutivo di Presidenza.

I componenti del Collegio dei Probiviri possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea della Struttura Regionale.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria. Solo una volta concluso il procedimento dinanzi al Collegio dei Probiviri, sarà possibile ricorrere dinanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 21 - Gratuità delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali elettive sono gratuite. Spetta ai componenti degli Organi sociali il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio incarico, a norma del Regolamento Nazionale.

Articolo 22 – Patrimonio

Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, comunque appartenenti alla Struttura Regionale, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo, comprese le donazioni e i lasciti testamentari, accettati con beneficio di inventario, liberi da vincoli di destinazione.

I beni ricevuti e le loro rendite saranno obbligatoriamente destinati al conseguimento delle finalità previste dallo Statuto.

Sono fonti di finanziamento dell'Associazione Nazionale:

- a) contributi dei Soci;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali o di Istituzioni Pubbliche;
- d) contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera strumentale e secondaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, o altre disponibilità della Struttura Regionale ai Soci, ai lavoratori

e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Tutto quanto costituente il patrimonio della Struttura Regionale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Articolo 23 – Scritture contabili e bilancio

L'anno sociale della Struttura Regionale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Struttura Regionale, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Struttura e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Assemblea della Struttura Regionale, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, approva il bilancio di esercizio sottoposto dal Consiglio Direttivo, inviandone copia all'Associazione Nazionale entro il 30 giugno di ogni anno.

L'Assemblea approva altresì, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea della Struttura Regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, approva il bilancio preventivo per l'anno seguente, sottoposto dal Consiglio Direttivo.

Qualora la Struttura Regionale consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

La Struttura Regionale deve ricevere annualmente copia dei bilanci di esercizio approvati dalle Strutture Comprensoriali, in assenza dei predetti, riceverà i bilanci dei centri-soci aventi sede nel territorio regionale di riferimento.

Articolo 24 - Modifiche statutarie

Il Consiglio Direttivo, in apposita riunione, approva le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea, stabilendo data ed orario della prima e della seconda convocazione, nonché le modalità generali di svolgimento dell'Assemblea medesima.

L'Assemblea, chiamata a deliberare sulle modifiche statutarie, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno dei Soci aventi diritto di parteciparvi.

In seconda convocazione, la deliberazione è valida con la presenza, diretta o per delega, di almeno un terzo dei soci aventi diritto a parteciparvi.

Nella seduta di cui sopra, l'Assemblea approva le modifiche di Statuto, con il voto favorevole dei tre/quinti dei Soci presenti direttamente o per delega.

Articolo 25 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento e/o la liquidazione della Struttura Regionale sono attribuiti all'Assemblea e la relativa delibera è assunta con il voto favorevole di almeno i tre/quarti dei Soci aventi diritto di

parteciparvi.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento o la liquidazione nominerà un liquidatore.

In caso di scioglimento della Struttura Regionale per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 26 - Rinvio a leggi

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Articolo 27 - Norme transitorie

- Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.
- La disposizione di cui all'articolo 14, relativa alla rieleggibilità dei componenti del Consiglio Direttivo per un solo ulteriore mandato consecutivo, si applicherà a partire dal primo rinnovo di tali cariche successivo all'entrata in vigore del presente Statuto (per maggior chiarezza, i soggetti che saranno eletti componenti del Consiglio Direttivo in occasione del predetto primo rinnovo dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, potranno essere rieletti per un solo ulteriore mandato consecutivo).

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci della Struttura Regionale **ANCESCO SICILIA** A.P.S. a Milano Marittima nel corso dell'approvazione dell'atto costitutivo il 25/10/2022.